# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA ----

N. 1517

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI)

e dal Ministro della sanità (GARAVAGLIA)

di concerto col Ministro delle finanze (GALLO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1993** 

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base

# INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	<b>»</b>	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – L'applicazione concreta di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha comportato una serie di problemi, per i quali è urgente fornire una soluzione stabilendo le modalità di accertamento delle eventuali evasioni e nel contempo prorogando i termini per ottemperare all'obbligo previsto dalla citata normativa e cioè il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

Inoltre è parso necessario prevedere la irrogazione di una sanzione amministrativa, contenuta nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto, fermo restando che tutti i cittadini che pagheranno entro i termini prorogati non subiranno effetti sanzionatori.

Si è altresì previsto che del versamento effettuato si debba dare attestazione in occasione della denuncia dei redditi per l'anno 1993.

L'articolo 1 dispone la proroga per il pagamento al 31 ottobre 1993, l'articolo 2

prevede la suddetta attestazione di pagamento in sede di dichiarazione dei redditi e l'articolo 3 introduce la sanzione amministrativa del 50 per cento. In particolare, ai fini della esecuzione dei controlli sulla esistenza e sulla correttezza dei versamenti, il decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993 ha previsto la registrazione su supporto magnetico, da parte dell'Amministrazione postale, dei dati relativi ai 'versamenti eseguiti e la loro trasmissione al sistema informativo del Ministero delle finanze. Ciò consentirà di effettuare l'incrocio dei predetti dati con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e con gli altri dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, allo scopo di rilevare i soggetti tenuti al versamento che lo abbiano omesso o effettuato irregolarmente; si renderà quindi possibile procedere al recupero delle somme dovute, con la sanzione prevista nell'articolo 3.

Ovviamente il decreto non comporta oneri per l'erario.

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

# **DISEGNO DI LEGGE**

# Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 365, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1993.

# Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare la riscossione della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

#### **EMANA**

### il seguente decreto-legge:

# Art. 1.

1. Il termine del 15 settembre 1993, fissato dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità in data 10 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1993, è prorogato al 31 ottobre 1993.

### Art. 2.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

# Art. 3.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

# Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscrito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993.

## **SCÀLFARO**

CIAMPI - GARAVAGLIA - GALLO

Visto, il Guardasigilli: Conso.